

Pubblicato il 24/10/2022

N. 01440/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2014, proposto da
N.E.S. Nuova Ecologica Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, con
domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, n.94;

contro

Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Gallo e Rosa Dipierro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto
presso lo studio delle stesse della Città Metropolitana, in Bari al Lungomare
Nazario Sauro, n.29;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. 2597 del 3.4.2014, (notificata il successivo 8 aprile),
con la quale il Dirigente del Servizio Ambiente Protezione Civile e Polizia
Provinciale della Provincia di Bari, ha "denegato l'istanza di VIA ed AIA
presentata dalla Società N.E.S. S.r.l. relativamente al progetto per la

realizzazione della piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero con stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura, alla contrada Serra Ignorante, S.P. 27, Km.12,200";

- di ogni altro atto presupposto e connesso menzionato in detta determinazione tra cui, segnatamente, per quanto di ragione, sia delle valutazioni tecniche rese dai Comitati Provinciali Rifiuti AIA e VIA, sia dei pareri contrari espressi dall'ARPA Puglia e dall'ASL BA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città' Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19.10.2022 la dott.ssa Desirée Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società odierna ricorrente impugna la determina dirigenziale compiutamente in epigrafe indicata, con cui è stata respinta la sua istanza di VIA ed AIA, relativamente al progetto per la realizzazione della piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero con stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura.

In sintesi, l'intervento è stato ritenuto incompatibile con le prescrizioni del PGRS (Piano gestione rifiuti speciali) che precludono la possibilità di realizzare l'impianto:

- in caso di franco inferiore a 10 m tra il livello di massima escursione della falda e il piano di campagna (essendo, nel caso di specie, la "falda ad una distanza inferiore a 5 metri dall'attuale fondo di cava);
- in aree diverse da quelle destinate urbanisticamente a insediamenti industriali (zone D), ricadendo l'impianto in zona E;
- in caso di distanza dell'insediamento inferiore a 2000,00 m dagli insediamenti residenziali, "senza considerare le case sparse".

In dettaglio il provvedimento è così testualmente motivato, per le parti che qui rilevano che riepilogano in modo dettagliato anche l'iter procedimentale svoltosi attraverso plurime riunioni di conferenza di servizi:

“Vista la documentazione acquisita agli atti del procedimento, dalla quale risulta che:

- con nota, in atti al prot. n. 31726 del 28.02.2012, la società Nuova Ecologica Sud srl proponeva

istanza di attivazione della procedura coordinata VIA-ALA relativamente al progetto per la realizzazione di una piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura, alla località c.da Serra Ignorante, S.P. 27 Km12,200.

- con nota prot. n. 45401 del 20.03.2012, al fine dell'avvio dell'iter istruttorio, il Servizio scrivente

invitava la società proponente a regolarizzare l'istanza presentata, ad integrare gli oneri versati per

l'adeguamento alle nuove tariffe stabilite, a depositare la documentazione presso gli Enti interessati dalla procedura al fine dell'acquisizione del parere di competenza nonché ad assolvere ai prescritti adempimenti in materia di pubblicità;

- la società NES srl, con nota acquisita in atti al prot. n. 65370 del 20.04.2012, forniva riscontro

della regolarizzazione eseguita, mediante trasmissione di ricevuta di versamento degli oneri istruttori, degli elaborati progettuali nonché riscontro del deposito effettuato presso gli Enti interessati dalla procedura;

- con successiva nota, in atti al prot. n.70602 del 02.05.2012, la società proponente forniva evidenza

dell'assolvimento degli adempimenti di pubblicità, trasmettendo copia dell'avviso relativo alla

procedura pubblicato sul quotidiano La Repubblica - Bari, in data 25.04.2012;

- l'Amministrazione procedente, con nota prot. n. 211056 del 06.12.2012, in ottemperanza al disposto dell'art.29 quater del D. Lgs n.152/06, convocava, quindi, apposita Conferenza di servizi, per la data del 18.12.2012;

- nella prima riunione della Conferenza di servizi, svoltasi in data 18.12.2012, veniva acquisito parere favorevole con prescrizioni del Comune di Altamura, parere interlocutorio di ARPA Puglia e si dava, inoltre, atto delle valutazioni tecniche rese dai comitati tecnici provinciali per l'ALA e per la VIA, acquisite agli atti del procedimento.
- l'Amministrazione procedente sollecitava, quindi, con nota prot. n.6453 dell'11.01.2013, l'acquisizione del definitivo parere di competenza della ASL BA e di ARPA Puglia;
- con nota acquisita in atti al prot. n.10425 del 17.01.2013, la società NES srl trasmetteva volontarie "osservazioni controdeduttive di riscontro" ai pareri ostativi resi nell'ambito delle Conferenza di servizi del 18.12.2012;
- con nota acquisita in atti al prot. n.12630 del 21.01.2013, il Dipartimento di prevenzione ASL BA trasmetteva parere non favorevole all'intervento in oggetto;
- con nota prot. n.66446 dell'11.04.2013 veniva convocata la riunione conclusiva della conferenza di servizi per la data del 28.05.2013;
- successivamente, con nota acquisita in atti al prot. n.77516 del 30.04.2013 la società proponente chiedeva di estrarre copia completa dei pareri acquisiti nella prima riunione della Conferenza di Servizi;
- detta richiesta veniva riscontrata con nota prot. n.83787 del 10.05.2013;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota in atti al prot. n. 91757 del 22.05.2013, comunicava di aver rilevato dall'esame degli elaborati acquisiti che "l'area su cui è previsto l'intervento non ricade nel territorio di competenza";
- l'Amministrazione procedente, sulla scorta della richiamata comunicazione, convocava, quindi, con nota prot. n.90766 del 21.05.201, l'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, alla riunione della conferenza di servizi del 28.05.2013;

Dato atto che

- nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di servizi svoltasi in data 28.05.2013, a definizione dell'istruttoria svolta, sono stati acquisiti i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento e sono state condivise le valutazioni tecniche rese dai Comitati provinciali Rifiuti, ALA e VIA, agli atti del procedimento;

Segnatamente, sono stati acquisiti agli atti i pareri di seguito indicati:

- ARPA Puglia - parere contrario

- ASL BA SISP - parere contrario

pertanto, all'esito dei lavori svolti, visti i pareri acquisiti nell'ambito del procedimento attivato,

valutate le specifiche risultanze e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse sulla base dei

pareri acquisiti, la conferenza ha assunto la determinazione conclusiva di denegare l'istanza di

VIA ed ALA presentata, demandando all'Amministrazione procedente l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, conformemente alle decisioni assunte;

- con nota prot. n.102690 del 07.06.2013 sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 10 bis della

L.n.241/90, conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi, i motivi ostativi al

rilascio del provvedimento richiesto;

- la proponente presentava, quindi, con nota acquisita in atti al prot. n. 122168 del 09.07.2013, controdeduzioni ai sensi dell'art.10 bis della L. n.241/90, sugli esiti dell'istruttoria svolta, delle valutazioni delle quali si dà atto nei pareri rilasciati dai comitati tecnici, segnatamente:

- parere del Comitato tecnico provinciale ALA reso nella seduta del 09.09.2013 qui di seguito testualmente riportato:

“Il parere negativo espresso nella seduta del 30.11.2012 è ampiamente motivato in relazione, non solo agli aspetti localizzativi dell'impianto, ma anche a carenze progettuali ("sotto l'aspetto agronomico sia in fase di esercizio che in fase di recupero; sotto l'aspetto del ciclo delle acque in fase di esercizio"). Le osservazioni e le contestazioni dell'impresa non attengono a tali rilievi del parere negativo, che non risultano così confutati.

Di conseguenza, salva la presentazione di nuovi elaborati progettuali idonei a chiarire. ed eliminare le lacune già riscontrate, il Comitato non può che ribadire, allo stato degli atti, il proprio parere negativo, quanto meno sotto i citati profili.

Inoltre, l'esistenza di una falda superficiale a meno di mt. 5 dal fondo della cava destinata all'abbancamento dei rifiuti risulta dal progetto. Il Comitato ha quindi basato il proprio convincimento sulla base dei dati dichiarati in progetto. La relazione di consulenza idrogeologica

dell'8.7.2013, allegata alle osservazioni dell'impresa, che smentisce quanto dichiarato nello stesso progetto, introduce un tema d'indagine estraneo alla competenza del Comitato, in quanto richiede l'esecuzione di accertamenti istruttori, ove ritenuti necessari ed opportuni, ad opera degli

organi tecnici dell'Amministrazione. Il Comitato, pertanto, allo stato, si limita a prendere atto

della prodotta relazione idrogeologica, salvi gli accertamenti istruttori e le connesse valutazioni

da parte dell'Ufficio.

Con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'intervento, il Comitato prende

atto della disponibilità dell'impresa a promuovere un procedimento di variante da parte del Comune di Altamura. Ma, allo stato degli atti, deve ribadire che il carattere "vincolante"

della prescrizione localizzativa del PGRS approvato con delibera del 28.12.2009 n. 2668 non consente di esprimere parere favorevole. La prescrizione del Piano regionale è peraltro applicativa di una specifica disposizione normativa, alla cui stregua <<Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche>> (art. 196 D. Lgs. 152/2006).

Ora, non appare applicabile alla specie la disposizione del PRAE approvato con delibera G.R. n. 580 del 15.5.2007 invocata dalla NES e, cioè, l'art. 3, n. 3), alla cui stregua <<Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, per quanto applicabile, il Piano di Bacino ha la valenza di un P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi)>>.

In primo luogo, non sembra essere stato mai approvato, per la zona in questione, il Piano di Bacino, previsto dal citato art. 3 n.t.a. del PRAE.

In secondo luogo, la norma tecnica è stata abrogata dalla successiva normativa tecnica d'attuazione della variante generale al PRAE, approvata con delibera di G.R. 23 febbraio 2010 n. 445, che non contempla più i Piani di Bacino. In essa è prevista la prevalenza sugli strumenti urbanistici locali delle previsioni del PRAE, con riguardo, tuttavia, al solo esercizio dell'attività estrattiva (che costituisce l'ambito applicativo del PRAE).

Di conseguenza, per la localizzazione di una piattaforma di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali non può prescindersi, a parere del Comitato, dai criteri imposti dal PGRS, che ne prevede l'ubicazione "vincolante" in zona produttiva del P.R.G.

Per ogni altro aspetto sulla compatibilità urbanistica della scelta localizzativa, il Comitato rinvia ai pareri del 30.11.2012 e del 15.3.2013, che conferma.”

- *parere del Comitato tecnico provinciale VIA reso nella seduta del 10.12.2013, che rispetto alle*

controdeduzioni presentate ha evidenziato quanto segue:

a) Il Proponente non fornisce nuovi elementi ma espone argomentazioni di carattere interpretativo che esulano dai compiti di questo Comitato Tecnico e riguardano la compatibilità dell'intervento con il quadro programmatico e l'applicabilità dei criteri di localizzazione. Ad ogni modo, così come già espresso in precedenza, poiché l'impianto in oggetto si configura come una "Piattaforma Ecologica Polifunzionale di Selezione Recupero e Stoccaggio Rifiuti Speciali Non Pericolosi", si ritiene che il riferimento normativo sia il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS) della Regione Puglia.

b) Lo studio idrogeologico integrativo allegato alle ultime controdeduzioni, esibisce alcuni dati

con i quali si vuole dimostrare che nell'area di cava non sia presente un acquifero superficiale

ma piuttosto "sacche isolate di terreni a permeabilità alta saturi" (pag. 10 della Consulenza

Idrogeologica). Tale ipotesi però si basa sull'interpretazione di informazioni indirette (carotaggi di radioattività naturale) che non si correlano bene con i dati riportati nella relazione idrogeologica presentata precedentemente dallo stesso proponente. Infatti, a pag. 10 di tale studio si afferma: "in definitiva è stata rilevata l'esistenza di una falda superficiale, a carattere presumibilmente stagionale, a quota media superiore a 5 m dall'attuale piano campagna...(omissis)".

In definitiva pertanto, gli elementi complessivamente esibiti dal Proponente non delineano un chiaro modello idrogeologico del sottosuolo e non consentono di stabilire in maniera certa la reale presenza di una falda idrica superficiale nell'area dell'intervento";

.....

Rilevato nel corso dell'attività istruttoria dall'esame della documentazione complessivamente acquisita in atti che:

- l'istanza di attivazione della presente procedura concerne il progetto per la realizzazione di

una piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero con stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura, alla c.da Serra Ignorante S.P.27 Km 12,200;

- l'intervento in progetto non risulta conforme al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia adottato con DGR n. 2668 del 28.12.2009, (paragrafo 15.1) in quanto:

- per la discarica di servizio la presenza della falda ad una distanza inferiore a 5 metri dall'attuale fondo di cava e, pertanto, con un franco di sicurezza inferiore a 10 m, costituisce un elemento escludente;

- per l'impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi non è soddisfatta la localizzazione prescritta dal Piano di Gestione Rifiuti Speciali dei nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti speciali in aree industriali definite ai sensi del D.M. n.1444/1968 come zone di tipo D, costituendo prescrizione di grado "VINCOLANTE";

-inoltre, per l'impianto di trattamento non sono osservate le distanze minime di rispetto ($> 200m$) (rectius 2000,00 mt, nde) dagli insediamenti residenziali (costituendo prescrizione di grado "ESCLUDENTE");

...omissis

Rilevato

- che l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento in progetto non risulta compatibile,

alla stregua di quanto dianzi evidenziato, con le prescrizioni dettate dal vigente piano di gestione rifiuti in ordine alla localizzazione impiantistica;

- che le criticità riscontrate (franco di sicurezza inferiore a 10m) in relazione alla tipologia impiantistica considerata (discarica) nonché la mancata osservanza delle distanze minime di rispetto ($< 200m$) dagli insediamenti residenziali (per l'impianto di trattamento di rifiuti speciali) costituiscono prescrizioni di tipo escludente;

- che le rilevate incompatibilità costituiscono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento in progetto;

- che l'intervento in progetto, complessivamente considerato, non risulta assentibile, in quanto

ciascuna parte di cui si compone non risulta conforme ai criteri di localizzazione impiantistica

definiti dalla Pianificazione di settore prescrizioni, si ripete, di tipo vincolante ed escludente, tali cioè da precludere all'Amministrazione procedente ogni residuale valutazione in ordine al

sistema dei vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio già definito dallo stesso PGRSP;

- altresì, che le incongruenze riscontrate rispetto alle prescrizioni di grado escludente, nella specie, si associano al mancato rispetto della prescrizione di grado vincolante, in ordine alla localizzazione dei nuovi impianti di trattamento rifiuti in aree industriali, di tipo D, definiti

dallo stesso Piano;

....

DETERMINA

1. per quanto in premessa riportato che qui viene integralmente assunto, a conclusione dell'iter

istruttorio svolto, in conformità alle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi, di denegare l'istanza di VIA ed AIA presentata dalla Società NES s.r.l. relativamente al progetto

per la realizzazione della piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero con stoccaggio

definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura, alla c.da Serra Ignorante, S.P.27

Km 12,200,7".

Lamentando in premessa (pur senza tradurre l'allegazione in specifico motivo di doglianza) l'assenza di un reale contraddittorio con la società proponente che, pur se formalmente interpellata, si sarebbe trovata a interloquire vanamente con le autorità, la odierna ricorrente formula plurimi motivi di ricorso contestando, in primo luogo, le specifiche ed autonome ragioni

ostative poste a fondamento del diniego, evidenziando, altresì, la disparità di trattamento con altri operatori che avrebbero ricevuto provvedimenti favorevoli anche in deroga alle prescrizioni in questa sede ritenute vincolanti.

Nel costituirsi la Città metropolitana ha difeso l'operato dei propri uffici, ponendo in risalto la natura prescrittiva e inderogabile delle disposizioni del PGRS, insuperabilmente preclusive dell'insediamento, non senza soffermarsi sulla applicabilità delle stesse a tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali (e non solo a quelli relativi a rifiuti pericolosi, come sostenuto da parte ricorrente).

All'udienza del 19.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione dopo i precedenti rinvii disposti su istanza concorde delle parti, motivata in ragione della pendenza di un procedimento di rivalutazione delle determinazioni assunte dall'ente (evidentemente esitato in modo infruttuoso o –come evidenziato dalla città metropolitana- in realtà mai attivato con una formale istanza, essendovi state solo interlocuzioni informali con l'ente).

Il ricorso è infondato.

Giova muovere dalla disamina delle prime 3 censure con cui si contestano le 3 concorrenti ragioni ostative, principiando dalla terza censura (sub E) con cui si aggredisce la ragione di diniego rappresentata dal difetto della distanza minima di 2000,00 mt dai centri e nuclei abitati.

La ricorrente richiama, facendolo proprio, il parere favorevole del comune, motivato in ragione della ritenuta insussistenza della violazione del criterio in questione, atteso che – in tesi- gli edifici posti a distanza inferiore non sarebbero residenziali ma case rurali.

La doglianza non è fondata.

Il PGRS, come emerge dalla sua piana lettura (v. pag. 2627 BURP n. 16 del 26.1.2010) definisce come “escludente” l'ipotesi di distanza dell'insediamento inferiore a 2000,00 m dagli insediamenti residenziali (centri e nuclei abitati), “senza considerare le case sparse”.

L'eventualità che le case poste a distanza inferiore siano rurali è irrilevante rispetto alla prescrizione che richiama la presenza di nuclei abitati, qualunque ne sia la natura, rurale o cittadina, prevedendo un'ipotesi derogatoria solo in ipotesi di "case sparse".

Che ricorra tale caso (unico derogatorio rispetto alla preclusione) non emerge in alcun modo dagli atti di causa, essendosi l'ente comunale astenuto dal darne atto e dal contestare contestualmente (con documentati rilievi, come sarebbe stato necessario) le conclusioni degli organi tecnici.

Poiché la ragione giustificativa del provvedimento sopra scrutinata resiste alla censura mossa, vertendosi in ipotesi di provvedimento sorretto da plurime ed autonome ragioni giustificatrici, si dovrebbe concludere – a stretto rigore- per l'improcedibilità delle doglianze afferenti le ulteriori ragioni, attesa la idoneità di ciascuna, autonomamente, a sorreggere il provvedimento impugnato.

Tuttavia, per esigenze di tutela sostanziale, a fini conformativi dell'operato delle parti e per evitare ulteriore contenzioso, dando atto delle ineccepibili conclusioni dell'ente, il collegio non si esime dallo scrutinio delle principali ulteriori censure, così derogando alla rigorosa ortodossia processuale.

Con la seconda censura (sub D) si contesta la parte motiva della determina impugnata inerente l'impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, laddove evidenzia che "non è soddisfatta la localizzazione prescritta dal Piano di Gestione Rifiuti Speciali dei nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti speciali in aree industriali definite ai sensi del D.M. n.1444/1968 come zone di tipo D, costituendo prescrizione di grado "VINCOLANTE" ”.

In altri termini: la zona di localizzazione dell'impianto è zona E.

Il PGRS richiede, invece, necessariamente la localizzazione in zona D.

Si sostiene che non sussisterebbe la ritenuta incompatibilità urbanistica della localizzazione dell'impianto perchè:

- di fatto l'area ospita insediamenti produttivi;

- è equiparata alle aree per insediamenti produttivi PIP e, dunque, alle zone industriali;
- la prescrizione sarebbe derogabile, essendosi, peraltro, il Comune di Altamura formalmente dichiarato disponibile a modificare la destinazione urbanistica dell'area, in modo da consentire di ospitare l'impianto.

Nessuna delle argomentazioni è dirimente.

La situazione di fatto non è in alcun modo contemplata dal PGRS quale ipotesi derogatoria.

L'equiparazione alla zona PIP è espressamente esclusa dalla determina impugnata con argomentazioni (alle quali si rinvia) che la censura della società non scalfisce, avendo l'ente, sulla scorta dei pareri degli organi tecnici, motivatamente chiarito che l'assunto su cui si fonda la tesi propugnata dalla ricorrente (ossia che l'impianto sederebbe in zona PIP perché il Piano di Bacino ha la valenza di un P.I.P. -Piano Insediamenti Produttivi) non è percorribile perché:

- il predetto Piano di Bacino, previsto dal citato art. 3 n.t.a. del PRAE non è stato approvato;
- la norma tecnica (art. 3) è stata abrogata dalla successiva normativa tecnica d'attuazione della variante generale al PRAE, approvata con delibera di G.R. n. 445/2010, che non contempla più i Piani di Bacino. In essa è prevista la prevalenza sugli strumenti urbanistici locali delle previsioni del PRAE, con riguardo, tuttavia, al solo esercizio dell'attività estrattiva (che costituisce l'ambito applicativo del PRAE).

Ne consegue, dunque, la prevalenza insuperabile dello strumento urbanistico vigente (che qualifica la zona come E).

Infine, erroneo è anche l'assunto della derogabilità della prescrizione, perché nessuna deroga contempla il PGRS, restando la disponibilità comunale alla variante urbanistica, fintanto che non venga effettivamente impressa la nuova destinazione, del tutto priva di effetti ai fini che interessano.

Analoga sorte merita la prima censura (sub C) con cui si contesta la ritenuta condizione ostativa rappresentata dalla falda a distanza inferiore di 10 mt dal piano di cava.

La ricorrente sostiene che l'acqua presente nel sottosuolo, come desumibile dall'elaborato D1 già presentato nella fase progettuale per essere sottoposto all'esame delle autorità competenti (ricompreso nella relazione tecnica allegata al progetto del febbraio 2012, v. pag 12 ricorso, all. 8.2, pag. 195 del documento digitale unico, contenente ricorso e allegati) avrebbe carattere effimero stagionale e non potrebbe, quindi, definirsi una falda in senso tecnico, essendo, piuttosto una sacca d'acqua ferma, confinante con strato impermeabile del terreno ("litologia argillosa praticamente impermeabile" v. pag 17 ricorso), con conseguente inapplicabilità della previsione escludente.

Censura, quindi, la -in tesi- contraddittoria presa di posizione dei comitati che da un lato avrebbero espresso un motivato parere negativo, dall'altro avrebbero dichiarato la propria incompetenza a valutazioni tecniche in merito alla reale presenza di una falda idrica.

Sostiene, poi, che il predetto criterio escludente (previsto dal PGRS) non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto -in tesi - relativo ai soli rifiuti speciali pericolosi (ciò si desumerebbe dal "Rapporto Ambientale" della DGR 2668/2009 di approvazione del piano regionale), mentre l'impianto in esame attiene rifiuti speciali NON pericolosi.

Giova in primo luogo sgomberare il campo dalla suggestiva allegazione secondo cui la prescrizione escludente ritenuta ostativa riguarderebbe soli i rifiuti non pericolosi.

Come efficacemente evidenziato dalla difesa metropolitana, a pag. 2524 del Piano si legge chiaramente che la localizzazione impiantistica (par. 15) attiene gli impianti per il trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e l'allegata tavola sinottica a pag. 2527 segue pedissequamente il criterio unitario per i rifiuti speciali.

Dunque, la prescrizione escludente riguarda inconfutabilmente anche l'impianto progettato dalla ricorrente.

Quanto poi alla lamentata erroneità delle determinazioni negative, insistendo la ricorrente che:

- nel proprio progetto sarebbe stata impropriamente indicata la presenza di una falda, essendo, invece le acque presenti solo sacche ferme;
- ciò sarebbe desumibile dalle stesse relazioni tecniche ab origine allegate al progetto;

l'argomentazione non convince.

La ricorrente, infatti, ha depositato uno stralcio limitato della relazione menzionata (all. 8.2) che, per la sua parzialità, non consente di confutare quanto ritenuto dagli organi tecnici che espressamente richiamano altra parte della stessa relazione, ove si fa riferimento incontestabilmente alla presenza di una "falda".

D'altro canto è la stessa ricorrente ad ammettere che, nella relazione tecnica, sia stata variamente indicata (sia pur impropriamente) la presenza di una "falda".

Orbene, un basilare principio prudenziale impone, come correttamente ritenuto dall'ente, in applicazione del criterio di prevenzione e idoneità della sola potenzialità del rischio a rappresentare una condizione preclusiva, di escludere qualsivoglia possibile fattore di inquinamento delle acque, al fine di tutelare la salute umana, preservandola dal rischio che lo scorrimento delle acque sotterranee (normalmente non immote, ma inclini al ruscellamento) possa determinare l'inquinamento sia delle acque sia del terreno.

In altri termini la tesi propugnata dalla ricorrente nel ricorso si scontra con dati - contenuti nella relazione allegata al progetto e nella successiva consulenza - quantomeno contraddittori, così imponendo l'applicazione di un principio rigoroso di prevenzione del rischio.

Le ulteriori doglianze, con cui si lamenta la disparità di trattamento risultano, infine, manifestamente infondate.

Se, infatti, disparità vi sia stata a favore di altri operatori economici destinatari di provvedimenti favorevoli, pur in presenza di inderogabili condizioni ostative, questa sarebbe irrilevante per dimostrare l'illegittimità del provvedimento impugnato, non predicabile, in base al principio di legalità.

In altri termini, la denuncia condurrebbe solo al dimostrare l'illegittimità dei precedenti provvedimenti, ma non la legittimità di quello impugnato, attesa la sua piena coerenza con il Piano di gestione dei rifiuti speciali.

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della Città metropolitana, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19.10.2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Desirée Zonno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Desirée Zonno

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

